



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

24802 09

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25666/2005

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 24802

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente - Ud. 22/10/2009
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere - CC
- Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -
- Dott. RENATO POLICHETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25666-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente

contro

2009

3041

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI ALESSANDRIA ANSALDI in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato FIORELLI STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;




- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 30/2004 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 20/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. VELARDI, con cui chiede il rigetto del ricorso.

W



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

IN FATTO E IN DIRITTO


Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha riconosciuto il diritto al contribuente al rimborso dell'IRAP corrisposta con riferimento ai periodi d'imposta di cui è causa.
Ritenuto che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema d'IRAP, l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1 del D.P.R. n.917/1986 (nel testo vigente sino al 31/12/2003) e all'art. 54, comma 1 del medesimo D.P.R.(nel testo vigente dal 1/01/2004) è esclusa dall'applicazione dell'imposta soltanto se si tratti di attività non autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (v. fra le tante sentenze Cass. nn .3677 e 5011 del 2007).
Considerato che la sentenza impugnata è fondata sull'accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, del difetto di tale requisito e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ritenuto che ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 ottobre 2009.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 26 NOV. 2009

CANCELLIERE B/3
Laura Mauriello



CANCELLIERE B/3
Laura Mauriello